Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma — Mercoledì, 13 dicembre | Numero 291

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 35; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,90 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci rispettivamente (art. 42, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e del successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1584 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 giugno 1910, n. 277, 3 marzo 1912, n. 134, e 10 aprile 1921, n. 552;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di conservare la fauna e la flora e di preservarne le speciali formazioni geologiche, nonchè la bellezza del paesaggio, sono dichiarati « Parco Nazionale » i terreni compresi nell'attuale riserva Reale di caccia del Gran Paradiso, i cui confini sono quelli indicati nella carta annessa al presente decreto.

Art. 2.

L'Azienda del Demanio forestale di Stato è autorizzata ad accettare dalla Real Casa i terreni di Boccanere, Livionaz, Sorte, Chaussette e Niquidez, posti nei comuni di Valsavaranche e Rhême Notre Dame; le

strade, le case e casotti, con accessori e pertinenze, nonchè i diritti di caccia e pesca e quelli che, a qualsiasi titolo, Casa Reale attualmente possiede nel perimetro del parco predetto.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto, l'Azienda del Demanio forestale di Stato è autorizzata ad acquistare ed anche in caso di mancato accordo, ad espropriare i terreni compresi nel perimetro del parco.

L'Azienda stessa è autorizzata inoltre a richiedere la cessione obbligatoria dei diritti di caccia e di pesca nonchè di tutti gli altri diritti che siano ritenuti indispensabili al conseguimento delle finalità, di cui all'art. 1.

Per l'acquisto e la espropriazione dei terreni si seguiranno le norme stabilite dall'art. 11 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Per i diritti di caccia, pesca ed altri, ove non si addivenga ad un bonario accordo, il prezzo sarà fissato da una Commissione di arbitri, nominati: uno dall'Amministrazione forestale, l'altro dal proprietario ed il terzo dal pretore del luogo. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Ministero di agricoltura, il perimetro del Parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria, che potranno essere acquistati od espropriati con le norme del precedente art. 3.

Art. 5

E' istituita, con sede in Torino, una Commissione denominata « Commissione Reale del Parco nazionale del Gran Paradiso ».

La Commissione è nominata con decreto Reale ed è composta: da un professore di zoologia, uno di geologia ed uno di botanica e da un funzionario tecnico dell'Amministrazione forestale, designati dal ministro di agricoltura; da un ispettore del Genio civile, designato dal ministro dei lavori pubblici; da un rappresentante del Ministero della istruzione pubblica e da tre membri designati dalla Deputazione provinciale di Torino.

I comuni aventi terreni nel perimetro del Parco, il Touring Club, il Club Alpino Italiano e la Federazione Pro Montibus, potranno ciascuno designare un proprio rappresentante, che prenderà parte alle sedute senza diritto a voto.

La Commissione eleggerà, nella sua prima riunione, il presidente, il quale durerà in carica due anni e potrà essere confermato alla scadenza del biennio.

Art. 6.

La Commissione Reale fissa le norme per la migliore conservazione e gestione del Parco; prepara il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura; fa le proposte relative agli scopi del Parco e provvede a quant'altro è necessario per l'applicazione del presente decreto.

Art. 7.

L'amministrazione del parco è affidata all'ispettore forestale del distretto, in cui il parco è situato.

La sorveglianza è esercitata da guardie forestali.

Art. 8.

Nel perimetro del parco sono vietate la caccia e la pesca, comunque esercitate, nonchè l'accesso con cani, armi ed ordigni, che servano a tali scopi.

Art. 9.

Con apposita deliberazione, da pubblicarsi all'albo pretorio dei comuni interessati, la Commissione Reale potrà vietare la raccolta delle specie vegetali, ritenute più rare.

Con le stesse modalità potrà anche sospendere e regolare l'esercizio del pascolo in singole località, avuto riguardo agli speciali bisogni della fauna.

In quest'ultimo caso ai proprietari danneggiati verrà corrisposto un compenso da liquidarsi con le norme stabilite al quarto comma dell'art. 3.

Art. 10.

Nessuna costruzione civile, stradale e di qualsiasi altra specie potrà essere eseguita senza speciale permesso del Ministero di agricoltura, su parere della Commissione Reale.

In caso di concessione questa sarà subordinata alle prescrizioni e modalità dettate dalla Commissione stessa.

Art. 11.

Ove la selvaggina si accresca in numero sproporzionato alle condizioni vegetative del Parco, la Commissione potrà autorizzarne la caccia per un determinato numero dei capi, sotto il controllo diretto delle guardie e previo pagamento di una somma non inferiore al valore degli animali uccisi.

Nella concessione di tali permessi si avrà speciale riguardo ai proprietari dei terreni compresi ed annessi al Parco.

Art. 12.

I contravventori al divieto di caccia e di pesca saranno puniti con una multa pari al quadruplo del valore degli animali uccisi, o feriti in ogni caso, non mai inferiore a L. 500.

La multa sarà da L. 500 a L. 1000 per coloro che, senza avere ucciso animali, vengano trovati nell'esercizio della caccia o della pesca, e verrà ridotta ad un terzo nel caso di semplice accesso con cani, armi ed ordigni.

Alla multa andrà sempre congiunta la confisca degli animali uccisi, dei cani, delle armi ed altri ordigni.

Art. 13.

Le infrazioni al disposto dell'art. 9 in quanto riguardano la raccolta di specie vegetali, saranno punite con una multa non inferiore a L. 50.

Quelle contro il divieto di pascolo saranno punite con una multa di L. 2 per ogni capo di bestiame minuto, e L. 5 per ogni capo di bestiame grosso trovato a pascolare.

In ogni caso tale pena non sarà mai inferiore a L. 50.

Art. 14

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 10 saranno punite con una multa da L. 500 a L. 3000.

Il contravventore dovrà, inoltre, rimettere a proprie spese, il terreno, nelle condizioni di prima, nel termine che gli sarà imposto dall'autorità giudiziaria.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà a spese del contravventore.

Art. 15.

Gli agenti scopritori di contravvenzioni al divieto di caccia seguite da condanna, percepiranno la metà dell'ammontare delle multe previste dal presente decreto e la metà del ricavato dalla vendita delle cose sequestrate, oltre a premi speciali che saranno stabiliti col regolamento.

Per le contravvenzioni agli altri divieti spetterà agli agenti scopritori un quarto della multa.

Le predette quote saranno riscosse dagli agenti scopritori anche in caso di oblazione.

Art. 16.

Alle spese necessarie per il Parco sarà provveduto:

a) con una somma di L. 200.000 da stanziarsi annualmente dal Ministero di agricoltura e da versarsi alla Cassa depositi e prestiti a favore dell'Azienda del Demanio forestale di Stato;

b) con i redditi dei terreni di proprietà della Azienda compresi nel perimetro del parco;

c) con gli introiti per permessi di caccia e pesca e per altre eventuali concessioni;

d) col provento delle pene pecuniarie, delle oblazioni e del ricavato dalla vendita degli oggetti confiscati;

e) con stanziamenti straordinari sul bilancio dell'Azienda del Demanio forestale.

Art. 17.

L'attuale personale addetto al servizio della riserva del Gran Paradiso potrà, a sua richiesta, essere ammesso a far parte del Corpo Reale delle foreste, conservando, come assegno personale, la eventuale differenza tra lo stipendio di cui gode attualmente e quello stabilito per il personale forestale.

Il servizio prestato alla dipendenza della Real Casa dal personale attualmente addetto alla riserva di caccia del Gran Paradiso ammesso a far parte del Corpo Reale delle foreste sarà computato per intero agli effetti del trattamento economico e della pensione.

Art. 18.

Con apposito regolamento da emanarsi, sentito il Consiglio superiore delle foreste ed il Consiglio di Stato, saranno fissate le norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1573 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;

Visto il testo unico delle leggi per gl'infortuni degli operai sul lavoro approvato col R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51; il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825; la legge 20 marzo 1921, n. 2961; il regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1914, n. 141; il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 638; il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366;

Visto il R. decreto 2 luglio 1908, n. 325 ed il decreto Governatoriale 11 luglio 1908;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro per il lavoro e per la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme relative agli infortuni sul lavoro nella Colonia Eritrea, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, e che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — DELLO SBARBA.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

NORME
per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro nell'Eritrea

—

TITOLO I.
Disposizioni generali

—

Art. 1.

Sono estese alla Colonia Eritrea, in quanto vi siano applicabili e con le modificazioni stabilite dal presente decreto, le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per gl'infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, modificato dal D. L. 17 novembre 1918, n. 1825, e dalla legge 20 marzo 1921, n. 296, e nel relativo regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, modificato dal D. L. 27 marzo 1919, n. 638, e dal R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366.

Quando nel presente decreto parlasi di legge e di regolamento senza altri riferimenti, s'intende riferirsi al testo unico e al regolamento come sopra modificato.

Art. 2.

In quanto non dispongano diversamente le norme speciali vigenti in Colonia (1) e in quanto vi siano applicabili, sono parimenti estese all'Eritrea le norme vigenti nel Regno per la prevenzione degli infortuni.

Le norme stesse potranno essere modificate con decreto del ministro delle colonie, di concerto col ministro per il lavoro e la previdenza sociale, udito il governatore della colonia.

Art. 3.

Per l'applicazione del presente decreto e salvo quanto è in esso particolarmente disposto le attribuzioni conferite dalle disposizioni vigenti nel Regno al ministro ed al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, sono esercitate nei rispetti della Colonia Eritrea, dal ministro o dal Ministero delle colonie.

Quando nelle disposizioni suddette parlasi di « Provincia » e di « Prefetto » deve intendersi sostituito « Colonia » e « Governatore ».

Quando parlasi di « Comune » e di « Sindaco » deve intendersi sostituita rispettivamente la « circoscrizione amministrativa cui sopraintende un funzionario italiano » e il « funzionario medesimo ».

Alle altre circoscrizioni ed autorità amministrative e giudiziarie del Regno, s'intendono sostituite quelle ad esse corrispondenti nella Colonia Eritrea.

Art. 4.

Spetta al governatore di vigilare nella Colonia all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Il governatore deve riferire annualmente al Ministero delle colonie sull'applicazione data nella Colonia alle disposizioni medesime. Deve inoltre riferire prontamente in tutti i casi di maggiore gravità o che richieggano provvedimenti di competenza del Ministero stesso.

Una copia della relazione annuale sarà comunicata al Ministro delle colonie, e a quello per il lavoro e la previdenza sociale.

TITOLO II.
Dell'assicurazione

—

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili agli operai italiani e stranieri addetti alle imprese, stabilimenti o lavori indicati nell'art. 1 della legge.

Art. 6.

L'obbligo dell'assicurazione si applica negli stessi modi e termini stabiliti dalla legge e dal regolamento, salvo quanto è diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 7

Le disposizioni di cui all'art. 2, n. 2, della legge si applicano anche nel caso che la mercede fissa di colui che sopraintende al lavoro sia superiore alla misura ivi indicata, ferme restando le altre condizioni prescritte nella disposizione stessa.

Art. 8.

In ogni caso d'infortunio, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni, l'imprenditore è obbligato a provvedere, oltre alle prime immediate, anche alle ulteriori cure di assistenza medica e farmaceutica, fino a guarigione chirurgica.

Per le somme all'uopo erogate al di là dei tre mesi, nella misura strettamente necessaria, è data rivalsa sull'indennità che possa competere all'operaio ai sensi dei precedenti articoli.

Per l'adempimento dell'obbligo suddetto, l'imprenditore deve provvedere nel modo indicato nell'ultimo comma dell'art. 22, salvo ch'e li abbia già istituita una speciale infermeria per il ricovero e la cura degli operai.

Art. 9.

I termini di cui all'art. 11 della legge, per la liquidazione delle indennità nei casi d'inabilità permanente o di morte, sono di un mese dalla presentazione dei documenti.

Restano fermi i termini stabiliti per il pagamento delle indennità liquidate.

Art. 10

Le denuncie prescritte dagli articoli 29 e 30 della legge debbono farsi all'autorità regionale competente per territorio.

Agli effetti delle denuncie, si considera per sede dell'impresa quella dove è la sua rappresentanza nella colonia

Nelle denuncie dev'essere indicato il numero complessivo di operai, facendo inoltre distinta menzione del numero degli italiani e degli stranieri.

Art. 11

Il governatore della colonia, d'accordo con l'Istituto assicuratore, ha facoltà di dispensare i capi o esercenti di talune imprese o industrie dall'osservanza delle formalità prescritte nel titolo II del regolamento, per quanto riguarda la tenuta dei libri di matricola e di paga, sempre che per la natura dell'impresa e per la forma dell'assicurazione, si abbia affidamento che siano ugualmente raggiunti gli scopi del presente decreto.

Art. 12

Per le richieste prescritte dall'art. 81 del regolamento, l'auto-

(1) DD. GG. 9 ottobre 1908, 11 dicembre 1908 sulle caldaie a vapore e sulla polizia stradale, condizioni e tariffe per i trasporti a datare dal 6 dicembre 1911 e regolamento per la circolazione dei veicoli a trazione meccanica, approvato con D. G. 16 aprile 1915, n. 2205

rità giudiziaria competente, quando trattasi d'infortunio avvenuto fuori della sua sede, può delegare un funzionario civile o militare, residente nel luogo dell'avvenuto infortunio o nelle sue vicinanze.

Per tali evenienze, nei luoghi più distanti della sede dell'autorità giudiziaria, la delega può essere preventivamente fatta in modo permanente.

Art. 13

Per gli accertamenti previsti dall'art. 149 dal regolamento in mancanza dei sanitari indicati o di quelli che ne esercitano le funzioni è tenuto a prestare la propria opera, quando ne sia richiesto, qualsiasi altro medico civile o militare.

Art. 14.

Le trasferte, le indennità e gli altri diritti stabiliti dal regolamento, sono liquidati secondo le tariffe corrispondenti in vigore nella colonia, o, in mancanza secondo quelle speciali da approvarsi dal Ministero delle colonie, udito il governatore.

Art. 15.

Oltre quanto è disposto dall'art. 103 del regolamento, l'operaio non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi dietro richiesta e a spese dell'Istituto assicuratore di sottostare alle cure che l'Istituto stesso ritenga necessarie e di entrare a tal fine in qualsiasi clinica, ospedale od altro luogo di cura che sia indicato dall'Istituto.

Tra le cure previste nella presente disposizione non s'intendono comprese le operazioni chirurgiche, salvo i minori atti operativi.

In caso d'ingiustificato rifiuto può essere negata in tutto o in parte l'indennità, salvo in caso di contestazione il giudizio arbitrale di cui al successivo articolo.

Art. 16

Il procedimento arbitrale indicato nell'art. 15 del regolamento è obbligatorio per tutte le controversie, previste nell'articolo stesso e sul diritto all'indennità, ovvero sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio, nonchè per quelle previste nel comma 3° e 4° dell'art. 117, circa la revisione dell'indennità, ai sensi dell'art. 13 della legge. Sull'accordo delle parti e con l'omologazione del giudice, la controversia può essere deferita ad un solo arbitro, scelto d'accordo fra l'Istituto assicuratore e l'operaio e la cui nomina venga rimessa al giudice.

Art. 17

Le disposizioni contenute nel titolo 4° della legge e nel regolamento relativo ai trasporti marittimi sono applicate in conformità del presente decreto, quando trattasi di navi inscritte ai porti dell'Eritrea.

Art. 18.

Le somme di cui all'art. 37 della legge sono versate in una pubblica Cassa della colonia da designarsi dal Ministero delle colonie e servono a formare un fondo speciale destinato a sovvenire gli operai e le loro famiglie, nei casi di infortunio per cui non sia data indennità ai sensi del presente decreto, o quando non siasi potuto conseguirla.

Le erogazioni, agli scopi suindicati, sono ordinate dal governatore, il quale deve rimettere annualmente al Ministero delle colonie la situazione del fondo suddetto.

TITOLO III

Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni

Art. 19.

Sono estese all'Eritrea, in quanto vi siano applicabili e salvo le disposizioni del presente decreto, le leggi 8 luglio 1883, n. 1473, e 28 marzo 1912, n. 304, coi relativi regolamenti e quelle che le modificano, concernenti la Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, la quale sarà in seguito indicata con la denominazione: Cassa nazionale infortuni.

Art. 20

Le assicurazioni per gl'infortuni degli operai sul lavoro nella Colonia Eritrea, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate esclusivamente dalla Cassa nazionale infortuni la quale provvederà all'uopo con gestione separata da quella tenuta per le assicurazioni del Regno.

Sono nulle e senza alcun effetto le assicurazioni di cui nella prima parte del presente articolo fatte in contravvenzione della disposizione stessa.

Art. 21.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa nazionale infortuni:

1. L'Amministrazione dello Stato e della colonia per gli operai dei propri stabilimenti, ai quali da ordinamenti speciali siano assegnate indennità in caso d'infortunio.

2. Coloro che, in dipendenza di stabilimenti ed imprese nel Regno, abbiano o fondino Casse private, nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento, quando con le Casse medesime provvedano ad assicurare indennità, non inferiori a quelle fissate nel presente decreto, anche agli operai impiegati nell'Eritrea, nei propri stabilimenti od imprese, affini a quelli esercitati nel Regno.

La gestione di tali Casse sarà separata da quella per le assicurazioni nel Regno.

Qualora le Casse suddette intendano riassicurare, nei limiti dell'art. 52 del regolamento, le indennità relative agli operai impiegati nell'Eritrea, debbono farlo esclusivamente presso la Cassa nazionale infortuni.

Art. 22.

La Cassa nazionale infortuni deve accettare tutte le proposte relative ad assicurazioni, che, in forza del presente decreto o di successive disposizioni, sono o saranno dichiarate obbligatorie in Eritrea.

Deve inoltre accettare tutte le altre proposte di assicurazioni facoltative, purchè comprese tra le forme che dalla Cassa medesima sono esercitate nel Regno.

Essa deve anche assumere, per conto di coloro che vi sono chiamati, l'obbligo delle cure di assistenza medica e farmaceutica stabilito dall'art. 8.

Art. 23.

Le condizioni generali di polizza, le tariffe e il regolamento per la loro attuazione sono approvati con decreto del Ministero delle colonie di concerto col ministro per il lavoro e la previdenza sociale, udito il governatore dell'Eritrea.

Le condizioni generali di polizza sono eguali a quelle vigenti nel Regno, salvo le modificazioni risultanti dalle disposizioni del presente decreto.

Le tariffe non potranno essere superiori a quelle applicate nel Regno, salvo le modificazioni corrispondenti alle diversità di rischio risultanti dalle disposizioni del presente decreto. In nessun caso il fatto dell'esercizio della impresa ed industria nell'Eritrea può essere considerato, di per sè solo, come un aggravante di rischio.

Art. 24.

La Cassa nazionale infortuni può essere autorizzata a compiere le assicurazioni anche in forma diversa da quelle stabilite nel Regno, per quanto si riferisce ai metodi di valutazione dei salari e di applicazione dei premi, allo scopo di rendere

più semplice, sicura ed economica l'assicurazione, fermi sempre i casi e la misura delle indennità stabilite nel presente decreto.

Le forme suddette e le relative tariffe, nonchè le particolari norme di applicazione debbono essere approvate nei modi stabiliti nel primo comma dell'articolo precedente.

Nei casi previsti dal presente articolo può dispensarsi a tenore dell'art. 11 dall'osservanza delle formalità richiamate nell'articolo stesso, salvo a sostituirvi quelle altre che risultino necessarie, agli scopi e per gli effetti ivi previsti.

Art. 25.

Le attribuzioni e le facoltà spettanti nel Regno al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale nei rispetti della Cassa nazionale infortuni, sono esercitate, per quanto riguarda l'Eritrea, dal Ministero delle colonie, di concerto col Ministero predetto.

Circa la nomina e le funzioni del rappresentante del Ministero delle colonie nel Consiglio superiore della Cassa nazionale, si applica nei rapporti dell'Eritrea, la disposizione in materia contenuta nelle norme relative agli infortuni degli operai sul lavoro in Tripolitania e in Cirenaica.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

—

Art. 26

Il presente decreto entrerà in vigore alla data che sarà fissata con decreto del ministro delle colonie.

Da tale data decorrerà il termine stabilito per le prime denunzie dall'art. 29 della legge.

Art 27.

Entro il termine che sarà stabilito a norma dall'articolo precedente, saranno approvate, nei modi ed ai sensi dell'art. 23 le condizioni di polizza e le tariffe nonchè il regolamento per la loro applicazione.

Art. 28.

Entro il termine stabilito a norma dell'art. 26 la Cassa nazionale infortuni dovrà istituire nell'Eritrea gli uffici necessari al funzionamento del servizio affidatole.

Anche prima di detto termine, la Cassa nazionale deve accettare presso le sue sedi del Regno, tutte le proposte di assicurazione che le saranno presentate, in conformità del presente decreto. I relativi contratti saranno stipulati con riserva dell'applicazione delle condizioni di polizza e delle tariffe da approvarsi ai sensi del precedente articolo

Art. 29.

Il presente decreto sarà pubblicato in Eritrea secondo le disposizioni ivi vigenti per la pubblicazione delle leggi.

Un estratto di esso dovrà rimanere costantemente affisso in modo che possa essere facilmente letto, in ogni stabilimento, opifizio o cantiere, ove si trovano impiegati operai per i quali vi è l'obbligo dell'assicurazione.

Deve essere parimenti affisso, per uso degli operai, nei luoghi e modi prescritti dall'art. 153 del regolamento, un esemplare dell'estratto pubblicato nel Regno dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, a tenore dell'articolo citato, insieme con un esemplare del presente decreto.

Art. 30.

Con decreto del ministro delle colonie, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le altre disposizioni che potessero occorrere per l'attuazione del presente decreto

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
AMENDOLA

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1507. Regio decreto 2 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, viene abrogato lo statuto dell'Ateneo Veneto in Venezia, approvato con R. decreto 25 aprile 1878, numero MDCCCLXVII (serie 2 parte supplementare), ed approvato il nuovo statuto deliberato nell'assemblea generale dei soci dell'Ateneo stesso nella adunanza del 27 giugno 1920.

N. 1509. Regio decreto 23 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro della marina vengono apportate modificazioni al R. decreto 30 marzo 1922, numero 526, e allo statuto organico annesso al decreto stesso, riguardanti la costituzione in Ente morale della donazione della famiglia del defunto capitano di fregata Angelo Levi Bianchini.

N. 1535. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il direttore dell'Istituto tecnico superiore di Milano viene autorizzato ad accettare il legato dell'onorevole prof. ing. Giuseppe Colombo.

N. 1537. Regio decreto 9 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Biella, in virtù dell'art. 4 de D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie tessili con giurisdizione sul territorio dei mandamenti di Biella, Andorno, Graglia, Candelo e Mongrando, dei comuni di Pettinengo, Zumaglia, Ronco Biellese, Piatto, Ternengo del mandamento di Bioglio, e di quelli di Vigliano, Ceretto, Castello e Valdengo del mandamento di Cossato, in sostituzione di quello già istituito in base alla legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trova in condizione di funzionare normalmente.

N. 1538. Regio decreto 9 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Vercelli, in virtù dell'art. 2 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie tessili con giurisdizione sul territorio del circondario.

N. 1539. Regio decreto 9 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituiscono in Lecco e Varese, in virtù dell'art. 2 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, due Collegi di probiviri per la industria dell'arte bianca con giurisdizione sul territorio dei rispettivi circondari e la giurisdizione del Collegio di probiviri per la industria dell'arte bianca con sede in Como,

istituito con il D. L. 22 dicembre 1918, n. 2020, è limitata al territorio del circondario.

N. 1540. Regio decreto 9 ottobre 1922, con il quale, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Borgosesia, in virtù dell'articolo 2 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie tessili con giurisdizione sul territorio del circondario di Varallo (Valsesia).

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 novembre 1922, sul decreto che proroga i poteri della Commissone straordinaria di Piacenza.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri della Commissione Reale per l'amministrazione della provincia di Piacenza per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione finanziaria e di pubblici servizi e risolvere alcune gravi vertenze in corso con appaltatori di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 10 agosto 1922 con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Piacenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Piacenza è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 30 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cigognola (Pavia).

SIRE!

Nell'agosto u. s. la maggioranza del Consiglio comunale di Cigognola, convintasi della impossibilità di far funzionare i pubblici servizi, a causa delle disastrose condizioni finanziarie ed amministrative, in cui si dibatteva la civica azienda, rassegnava le dimissioni, sicchè il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione del Comune.

Sommarie indagini eseguite dal commissario stesso hanno posto in luce gravi deficienze ed irregolarità: rilevante disavanzo di Cassa, dipendente sopratutto dalla mancata riscossione delle entrate del decorso esercizio, pel quale non era stato neppure compilato il bilancio; l'ufficio, l'archivio, le carte e documenti contabili in completo disordine; mancante il registro di popolazione: irregolari, disordinati ed incompleti i registri delle deliberazioni consiliari e di Giunta, nonchè quelli dello stato civile, per cui pende anche denuncia all'autorità giudiziaria; e ciò che è più grave, non risultò giustificata l'erogazione di oltre 20.000 lire, sulle somme anticipate al Comune per sussidi militari.

Per tale grave situazione dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio, per dare modo all'amministratore straordinario, con i più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale di procedere al riordinamento dell'Amministrazione ed allo accertamento delle responsabilità.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 22 novembre 1922, l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cigognola, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Cristoforo Luzzani è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1° AVVISO

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi;

SI NOTIFICA:

che il buono nominativo del tesoro 5 0[0 quinquennale n. 1027 di L. 31600 rilasciato il giorno 23 luglio 1923 a favore di Sciarra Francesco di Sebastiano doveva invece portare la data 23 luglio 1921 ed essere intestato a Sciarra Francesco di Sabatino come da attestazione giurata ricevuta dal notaio pubblico per la città

di Stenbenville, contea di Jefferson, Stato di Ohio, Stati Uniti della America del Nord signor Diodato Antonucci, il giorno 14 ottobre 1922.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, **senza che sia presentata oppos zione** a questa Direzione generale, **si procederà al rimborso del** riferito buono, perchè **scaduto, nelle mani della Amministrazione** delle poste e dei **telegrafi del Regno d'Italia nominata** dal titolare sua speciale man**dataria per compiere la suddetta operazione.**

Roma, 11 dicembre 1922.

Per il direttore generale
NONIS.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000.000

	Situazione	
	al 20 novembre 1922	al 30 novembre 1922
Cassa (Specie metalliche)	954.102 000	956 526 000
Portafoglio su piazze italiane	4.500 767.000	4 588.346 000
Anticipazioni	2 034.462 000	1.954 588.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c/c)	721 621 000	723 340.000
Circolazione	13.937.681.000	13.954.070 000
Debiti a vista	807.516.000	841.810.000
Depositi in C/ C/	852.128.000	913 281 000
Rapporto della riserva alla circolazione	20 14 °/₀	20.18 °/₀

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 31 ottobre 1922	al 10 novembre 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.615.000)	474.016 000	476 687.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.224 633 000	1.241.140 000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.764.058 000	1.751.933 000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	70 550 000	69.145.000
Circolazione	3.297.700 000	3.299.931 000
Debiti a vista	228 252 000	212.905 000
Depositi in c/c fruttifero	298.851 000	294.355 000

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 8 corrente in San Fatucchio, provincia di Perugia, è **stata attivata al servizio pubblico** una ricevitoria telegrafica di 3ª **classe con orario limitato di** giorno.

Direzione generale dei servizi elettrici.

Disposizioni nel personale dipendente :

Nastasi Anna, nata Riva, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in servizio da 5 settembre 1922.

Ricci Luigia nata Vitali, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in servizio dal 6 settembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 18 ottobre 1922:

Bellotti Romano, guardafili telefonico a L. 3150 è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 5 settembre 1922.

Roggero Felice, commesso telefonico a L. 5800 è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° ottobre 1922.

Salza Antonio, fattorino telefonico, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 28 settembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 2 ottobre 1922:

Guardamagna Mario, commesso telefonico a L. 3266,67+1050, in aspettativa per motivi di famiglia è richiamato in servizio dal 18 settembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 6 ottobre 1922:

Scribani Emilio, commesso telefonico a L. 3500+583,33 è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° ottobre 1922

Con decreto Ministeriale dell'11 ottobre 1922:

Perugia Asriele Alessandro, commesso telefonico a L. 3500+583,33 collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° settembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 16 ottobre 1922:

Di Maggio Lorenzo, guardafili telefonico a L. 2800, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 ottobre 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 11 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	140 47	Dinari	—
Londra	91 15	Corone jugoslave	—
Svizzera	375 80	Belgio	129 05
Spagna	310 50	Olanda	7 95
Berlino	0 25	Pesos oro	17 05
Vienna	0 03	Pesos carta	7 50
Praga	63 —	New York	19 97

Oro 385 35

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	77 95	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	86 97	—